



## **Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231) e Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)**

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.

### **Parte Speciale – Allegato N Protocollo di Controllo Gestione degli adempimenti in materia ambientale**

**SCHEDA CONTROLLO DOCUMENTO:**

**IDENTIFICAZIONE**

|                             |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO DEL DOCUMENTO</b> | Modello di Organizzazione e gestione ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231<br><i>Parte Speciale – Allegato N</i><br><i>Protocollo di controllo – Gestione degli adempimenti in materia ambientale</i> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CONTROLLO DEL DOCUMENTO STORICO**

| REVISIONE | DATA EMISSIONE | COMMENTO                                                                                                                              | FIRMA |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0         | 05.06.2012     | Prima emissione documento: "Reati ambientali"                                                                                         |       |
| 1         | 18.06.2014     | Prima emissione con modifica del documento ora denominato: Protocollo di controllo "Gestione degli adempimenti in materia ambientale" |       |
| 2         |                | Revisione post emissione del 18.06.2014                                                                                               |       |
| 3         | 21.06.2017     | Adeguamento organizzazione, nuovi reati ambientali                                                                                    |       |

| <b>EMISSIONE e MODIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                  |                               |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Revisioni</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Data</b>       | <b>Redatto:</b>                  | <b>Verificato:</b>            | <b>Approvato:</b>                             |
| Aggiornamento normativo del 13.12.2019 a cura del Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231-RPCT con la collaborazione del Dott. Umberto Poli nell'ambito dell'incarico autorizzato con riferimento prot. n°4000 del 9 aprile 2018 |                   |                                  |                               | <b>Delibera del CdA n° 12 del 29.01.2020</b>  |
| Rev. 4<br>Aggiornamento dell'elenco dei reati presupposto, adeguamento al nuovi sistema di deleghe ambientali e revisione                                                                                                                        | <b>08.09.2020</b> | <b>Responsabile Area Servizi</b> | <b>Organismo di Vigilanza</b> | <b>Delibera del CdA n° 161 del 08.09.2020</b> |

|                                                                                                                                                            |                   |                                                                                         |                               |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| della struttura del modello stesso con una chiara identificazione della correlazione tra area sensibile e sistema procedurale ambientale                   |                   |                                                                                         |                               |                                              |
| Rev. 5<br>Aggiornamento normativo, corrispondenza con organigramma aziendale, completezza dell'indicazione dei reati presupposto individuati nel documento | <b>8.05.2021</b>  | <b>Responsabile Area Servizi</b>                                                        | <b>Organismo di Vigilanza</b> | <b>Delibera del CdA n° 70 del 08.06.2023</b> |
| Rev. 6*                                                                                                                                                    | <b>31.03.2025</b> | <b>Responsabile Sostenibilità, Energy Management, Coordinamento enti regolatori SII</b> | <b>Organismo di Vigilanza</b> | <b>Delibera del CdA n° 30 del 31.03.2025</b> |

\*Aggiornamento normativo; aggiornamento dei contenuti operativi; aggiornamento Flussi informativi e recepimento organigramma del 01.01.2025.

## Sommario

|                                                                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Definizioni</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6</b>  |
| <b>2. Reati ambientali</b>                                                                                                                                                                              | <b>7</b>  |
| <b>2.1. Normativa e descrizione del reato</b>                                                                                                                                                           | <b>8</b>  |
| 2.1.1. Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.)                                                                                                                                                      | 8         |
| 2.1.2. Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.)                                                                                                                                                       | 8         |
| 2.1.3. Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.)                                                                                                                                      | 9         |
| 2.1.4. Circostanze aggravanti (Art. 452 octies c.p.)                                                                                                                                                    | 9         |
| 2.1.5. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.)                                                                                                                   | 9         |
| 2.1.6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.)                                                          | 9         |
| 2.1.7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)                                                                                                      | 10        |
| 2.1.8. Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. 152/2006 art. 137 comma 2, 3, 5, 11 e 13)                                                      | 10        |
| 2.1.9. Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 256 comma 1, lettere "a" e "b", 3, 5, 4 e 6 primo periodo)                                                                     | 12        |
| 2.1.10. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (D.Lgs. 152/2006 art. 257 comma 1 e 2)                                                                              | 13        |
| 2.1.11. Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (art. 258 comma 4 del D. Lgs. 152/2006, secondo periodo)                                                                  | 14        |
| 2.1.12. Traffico illecito di rifiuti e (D.Lgs. 152/2006 art. 259 comma 1)                                                                                                                               | 15        |
| 2.1.13. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (comma 1 e 2 dell'art. 452-quaterdecies c.p.)                                                                                          | 15        |
| 2.1.14. Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (D.Lgs. 152/2006 art. 279 comma 5)                                                                                 | 16        |
| 2.1.15. Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3-bis comma 1 e art. 6, comma 4) | 16        |
| 2.1.16. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, comma 6 dell'art. 3)                                                                              | 19        |
| 2.1.17. Sversamento in mare doloso di materie inquinanti (D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 comma 1 e 2 dell'art. 8 e comma 1 e 2 dell'art. 9)                                                            | 19        |
| <b>2.2. Reati astrattamente ipotizzabili</b>                                                                                                                                                            | <b>21</b> |
| <b>2.3. Esempi di possibili modalità di realizzazione del reato e relative finalità</b>                                                                                                                 | <b>21</b> |
| <b>3. Aree/funzioni sensibili e protocolli</b>                                                                                                                                                          | <b>23</b> |
| 3.1. Funzioni aziendali coinvolte                                                                                                                                                                       | 23        |
| 3.2. Attività sensibili                                                                                                                                                                                 | 23        |
| 3.3. Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati                                                                                                                                            | 23        |
| 3.3.1. Gestione scarichi                                                                                                                                                                                | 24        |
| 3.3.2. Gestione dei rifiuti                                                                                                                                                                             | 26        |
| 3.3.3. Emissioni in atmosfera                                                                                                                                                                           | 30        |
| 3.3.4. Dismissione / smantellamento e acquisto di impianti, siti aziendali e bonifiche                                                                                                                  | 31        |
| 3.3.5. Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnico-ambientali                                                                                                                   | 32        |
| 3.3.6. Emergenze ambientali                                                                                                                                                                             | 33        |
| 3.3.7. Gestione dei fornitori e degli appaltatori                                                                                                                                                       | 34        |
| 3.3.8. Gestione delle attività sensibili in aree protette                                                                                                                                               | 35        |
| <b><u>4. Report specifico dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</u></b>               | <b>36</b> |

Tutte le informazioni e i dati contenuti nel presente protocollo sono di esclusiva proprietà di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. e sono coperti da vincoli di riservatezza e confidenzialità.

Essi vengono comunicati in virtù del rapporto di lavoro con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A..

Per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo delle informazioni contenute nel presente protocollo, si invita quindi ad attenersi alle indicazioni fornite da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., facendo quanto necessario affinché tali informazioni non siano oggetto di trattamenti non consentiti o difforni rispetto alle proprie finalità e non siano comunicate a terzi, divulgate o accessibili a persone non autorizzate.

Qualsiasi esigenza di comunicazione esterna di tali informazioni dovrà essere preventivamente autorizzata da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

I Dipendenti e i soggetti apicali saranno ritenuti responsabili per qualsiasi uso improprio e non conforme.

## 1. Definizioni

- **CdA:** Consiglio di amministrazione di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza ex articolo 6 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- **Romagna Acque o la Società:** Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;
- **MOG:** Modello di Organizzazione e Gestione ex articolo 6 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e smi;
- **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- **D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:** Testo Unico Ambientale (c.d. TUA);
- **codice penale**
- **L. 190/2012, D.lgs. 33/2013, D.lgs. 39/2013, Normativa Anticorruzione:** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e correlati provvedimenti attuativi.

## 2. Reati ambientali

I reati ambientali sono stati introdotti all'art. 25-*undecies* del Decreto 231 dal D.Lgs. n. 121, del 7 luglio 2011. Di seguito si riporta una breve descrizione dei “Reati Ambientali”.

Per la valutazione dei rischi correlati ai reati tra cui i suddetti ambientali si rimanda alla “Tabella Reati e Valutazione Rischio”, documento collegato al Modello di Organizzazione e Gestione della Società.

## **2.1. Normativa e descrizione del reato**

### **2.1.1. Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.)**

La fattispecie di reato riguarda chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, vi è un inasprimento della pena da un terzo alla metà.

Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

#### **Descrizione reato**

La condotta punisce chiunque provochi una mutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale che costituisca compromissione o deterioramento o distruzione dei beni ambientali specificamente indicati dalla norma. Tale compromissione o deterioramento o distruzione dovrà essere significativa e misurabile. L'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

Il reato è punibile, in misura ridotta, anche a titolo di colpa ai sensi dell'art. 452 *quinquies* c.p.

### **2.1.2. Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.)**

Il reato si configura quando chiunque, in modo abusivo, causa un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

#### **Descrizione reato**

La norma punisce chiunque causi un evento distruttivo con effetti dannosi gravi, complessi ed estesi che, sotto il profilo della proiezione offensiva determini, alternativamente, le conseguenze richiamate nei punti da 1) a 3) della norma. Il reato è punibile, in misura ridotta, anche a titolo di colpa ai sensi dell'art. 452 *quinquies* c.p.

### **2.1.3. Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.)**

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

#### **Descrizione reato**

La norma in esame estende la responsabilità per i reati di cui agli artt. 452 bis e 452 quater c.p. nei casi in cui questi siano commessi a titolo di colpa.

### **2.1.4. Circostanze aggravanti (Art. 452 octies c.p.)**

Nel caso in cui l'associazione di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 c.p. sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 *bis* è finalizzata a commettere taluni dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 *bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

### **2.1.5. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

#### **Descrizione reato**

La norma punisce la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La circostanza aggravante di cui al 2° co. è analoga a quella prevista all'art. 452 bis. La pena è, pertanto, aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Ai sensi del 3° co. della norma, se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

### **2.1.6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

#### **Descrizione reato**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si provochi l'uccisione, la cattura o la detenzione di una specie animale selvatica protetta, ovvero si provochi la distruzione, il prelievo o la detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 121/2001, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 *bis* del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

L'ultimo comma della norma riguarda la violazione di commercializzazione prevista dall'art. 8, c. 2 del DPR n. 357/1997.

#### **2.1.7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

#### **Descrizione reato**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si provochi la distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero se ne determini il deterioramento compromettendone lo stato di conservazione.

Per distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto si intende la devastazione, senza possibilità di recupero, dell'habitat, animale e vegetale, all'interno del sito protetto; per deterioramento si intende, invece, un'alterazione parziale dell'equilibrio ambientale dell'habitat, tuttavia idonea a compromettere lo stato di conservazione di uno degli elementi dell'habitat stesso.

In sintesi, l'articolo in esame individua le specie oggetto della tutela di cui all'art. 727 *bis* del c.p.

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 *bis* del c.p., per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

#### **2.1.8. Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. 152/2006 art. 137 comma 2, 3, 5, 11 e 13)**

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni

**dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.**

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

**5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.**

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

**11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.**

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

**13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.**

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente

## **Descrizione reato**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, nello svolgimento delle attività aziendali, sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali<sup>1</sup> contenenti determinate sostanze pericolose:

- a) in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
- b) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (comma 3);
- c) oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (comma 5).

La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi:

- a) sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli art. 103 e 104 del D.lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (comma 11);
- b) nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (comma 13). Casistica non applicabile all'attività di Romagna Acque Società delle Fonti

In caso di realizzazione dei reati descritti dai commi 2, 5 (secondo periodo) e 11, è prevista a carico dell'ente l'irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria più aspra rispetto ai commi 3, 5 (primo periodo) e 13, delle sanzioni interdittive non superiore a sei mesi di cui all'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. n. 231/01.

**2.1.9. Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti<sup>2</sup> (D.Lgs. 152/2006 art. 256 comma 1, lettere “a” e “b”, 3, 5, 4 e 6 primo periodo)**

1 Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

**2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.**

3 Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

---

<sup>1</sup> Con acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento (art. 74 D.Lgs. 152/2006).

<sup>2</sup> Per “gestione dei rifiuti” si intende “la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati” (art. 18 D.Lgs. 152/2006).

**comma 4** Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

**comma 5** Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

**comma 6** Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

### **Descrizione reato**

Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi:

- a) attività di raccolta<sup>3</sup>, trasporto<sup>4</sup>, recupero<sup>5</sup>, smaltimento<sup>6</sup>, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione<sup>7</sup> (art. 256, comma 1);
- b) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3);
- c) nell'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni e nella carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (comma 4)
- d) effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);
- e) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b)<sup>8</sup> (comma 6, primo periodo).

In caso di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, è prevista a carico dell'ente l'irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi.

### **2.1.10. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (D.Lgs. 152/2006 art. 257 comma 1 e 2)**

**1** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito

<sup>3</sup> Per "raccolta" si intende "il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento" (art. 183, lett. o) d.lgs. 152/2006).

<sup>4</sup> Per "trasporto", in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto dal deposito temporaneo del produttore all'impianto di destinazione. Non rientrano nelle operazioni di trasporto gli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (v. art. 193, comma 11, d.lgs. n. 152/2006) né le movimentazioni derogatorie previste dal Testo Unico Ambientale.

<sup>5</sup> Per "recupero" si intende "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale" (art. 183, lett. t) d.lgs. 152/2006) (cfr. a titolo esemplificativo l'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/2006).

<sup>6</sup> Per "smaltimento" si intende "qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia" (art. 183, lett. z) d.lgs. 152/2006) (cfr. a titolo esemplificativo l'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006).

<sup>7</sup> Secondo la giurisprudenza il reato si consuma anche in presenza di un solo atto di raccolta, trasporto, ecc. non autorizzato, non essendo necessaria una pluralità di atti (Cass., sez. III, 25 novembre 2008, n. 9465; Id., 25 novembre 2009, n. 8300; Id., 25 maggio 2011, n. 24428).

<sup>8</sup> Tale disposizione rinvia al d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 in materia di rifiuti sanitari.

del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2 Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

### **Descrizione reato**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, e il responsabile dell'inquinamento non provveda alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti<sup>9</sup> ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente. È punita altresì la mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242 (comma 1).

La pena è aumentata nell'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (comma 2).

Per il reato di contaminazione ambientale, l'evento rilevante è il danno consistente nell'inquinamento (e non nel pericolo dell'inquinamento) con il superamento delle soglie di rischio (indicate negli artt. 240 e 242 in relazione all'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006).

Per quanto riguarda la fattispecie della mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, si tratta di un reato tipo omissivo proprio, posto a tutela dell'interesse della pubblica amministrazione di essere messa a conoscenza dei fatti che possono risultare potenzialmente offensivi per l'ambiente.

Il soggetto attivo del reato è il responsabile dell'evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito.

#### **2.1.11. Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (art. 258 comma 4 del D. Lgs.152/2006, secondo periodo)<sup>10</sup>**

[...]

4 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

### **Descrizione reato**

Dal secondo periodo in poi della norma l'ipotesi di reato si configura in caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR e nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti in cui si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, e nell'uso di un certificato falso durante il trasporto<sup>11</sup>.

<sup>9</sup>Va sottolineato che, come si ricava dall'art. 242, comma 1, d.lgs. 152/2006, l'obbligo di comunicazione in esame sussiste anche a carico di chi (es. Ente subentrante nella proprietà di un sito) individui contaminazioni storiche (realizzate da altri) passibili di aggravamento.

<sup>11</sup> Si precisa che l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231 del 2001 richiama esclusivamente il secondo periodo del comma 4 dell'art. 258 del TUA. Prima della riforma apportata a tale norma dal D. Lgs. n. 116 del 2020, l'art. 258 comma 4 secondo periodo si riferiva alla predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti falso e al trasporto con certificato di analisi falso, con applicazione della pena di cui all'art. 483 c.p. Dopo la riforma avvenuta con D. Lgs. n. 116 del 2020 il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 258 del TUA si riferisce alla ipotesi di reato di trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR o con FIR incompleto e inesatto, mentre l'ipotesi di reato del certificato di analisi falso e del trasporto con certificato falso è slittato al terzo periodo del comma 4. Sembrerebbe essere questo, quindi, il reato presupposto 231. Secondo una interpretazione alternativa si deve invece ritenere che non vi sia stato un allineamento normativo fra il decreto 231 (che non è stato aggiornato nei suoi riferimenti all'interno dell'art. 25undecies) e la nuova formulazione dell'articolo 258 comma 4 del TUA e che, pertanto, il reato presupposto sia da considerarsi comunque la predisposizione del certificato

**2.1.12. Traffico illecito di rifiuti e (D.Lgs. 152/2006 art. 259 comma 1)**

**1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.**

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

**Descrizione reato**

L'ipotesi di reato di cui al comma 1 dell'art. 259 si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259 (e successive modifiche e integrazioni, tra cui il Regolamento della Commissione CE 2557 del 2001, il Regolamento CE 1013/2006), ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento (a titolo esemplificativo: rifiuti di oro o altri metalli preziosi come argento, rifiuti e rottami ferrosi, di alluminio, di rame, altri rifiuti derivanti dalla fonderia, di plastiche solide ecc.) in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso, o di rifiuti pericolosi.

**2.1.13. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (comma 1 e 2 dell'art. 452-quaterdecies c.p.)**

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

**Descrizione reato**

La fattispecie prevista dall'art. 452-quaterdecies c.p. (sostituitasi all'art. 260, commi 1 e 2 a norma di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 in ragione del quale i richiami alle disposizioni dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452-quaterdecies), si configura nel caso in cui vengano effettuate, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività).

Trattasi di reato comune, in quanto non si può escludere l'ipotesi che a realizzare il fatto tipico sia un soggetto che non riveste la qualifica formale o sostanziale di titolare di impresa.

---

falso o l'uso di un certificato falso durante il trasporto. In ogni caso, i protocolli presenti nel protocollo sono previsti al fine di prevenire entrambe le fattispecie di reato.

Il reato si caratterizza da attività plurime e continuative; pluralità di operazioni; organizzazione professionale per la illecita gestione dei rifiuti il cui quantitativo deve essere ritenuto dal giudice ingente per poter configurare il reato.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del D.Lgs. 152/2006 [rectius art 452-quaterdecies c.p.] si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 231/2001 con divieto di applicazione dell'art. 17 del medesimo decreto (che prevede la possibilità di non applicare la sanzione interdittiva se l'ente ha risarcito il danno eliminando le conseguenze dannose, ha eliminato le carenze organizzative e ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla confisca).

L'attività è da ritenersi "abusivamente" svolta soltanto quando la gestione sia totalmente difforme nella quantità e nelle condotte di trattamento dei rifiuti rispetto a quanto autorizzato (C., Sez. III, 18.11.2019-19.5.2020, n. 15274).

#### **2.1.14. Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (D.Lgs. 152/2006 art. 279 comma 5)**

**Comma 5: Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.**

**Comma 2:** Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

#### **Descrizione reato**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le emissioni<sup>12</sup> in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

I valori limite di emissione sono quelli richiamati dal comma 2, ossia i limiti di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

#### **2.1.15. Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3-bis comma 1 e art. 6, comma 4<sup>13</sup>)**

#### **Articolo 1 comma 1 e 2 L.150/1992**

<sup>12</sup> Per "emissione in atmosfera" si intende: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente" (art. 268, c.1, lett. b), D.Lgs. 152/2006). Per valore limite di emissione si intende "il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria" (art. 268, lett. q).

<sup>13</sup> L'art. 6 è stato abrogato dal d.lgs. n. 135 del 2022.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni

## **Articolo 2 commi 1 e 2 L. 150/1992**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi

### **Articolo 3-bis comma 1 L. 150/1992**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale

### **Descrizione dei reati**

Tale ipotesi di reato, in merito alla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, punisce chiunque:

- a) trasporta, fa transitare, importa, esporta o riesporta esemplari senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni normative di riferimento;
- d) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite;
- e) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre, la L. n.150/1992 punisce la falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

In relazione all'attività di Romagna Acque è altamente improbabile che possa configurarsi la responsabilità amministrativa della Società conseguente la commissione dei reati connessi al traffico illecito di esemplari animali e vegetali o alla detenzione di specie pericolose.

**2.1.16. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, comma 6 dell'art. 3)**

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)]
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
- 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.**

**Descrizione reato**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono, indicate nelle Tabelle A – B (ossia a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetracloruro di carbonio ecc.).

**2.1.17. Sversamento in mare doloso di materie inquinanti (D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 comma 1 e 2 dell'art. 8 e comma 1 e 2 dell'art. 9)**

**Articolo 8 decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

#### **Articolo 9 decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

#### **Descrizione reato**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave provochino l'inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose.

Il rischio di commissione di questo reato, con riferimento a Romagna Acque è nullo. I riferimenti normativi prevedono una responsabilità a carico del Comandante della nave, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave; pertanto appare improbabile configurare una responsabilità amministrativa della Società.

\*

Merita evidenziare che le suddette fattispecie – ad eccezione, ad esempio, di quelle concernenti la falsificazione o l'utilizzo di certificati falsi di cui agli artt. 258, comma 4, seconda parte e 260-bis d.lgs. 152/2006, il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. – sono di natura contravvenzionale. Conseguentemente, esse sono punibili non solo nel caso in cui il fatto tipico sia realizzato volontariamente, ma anche quando sia dovuto a mera colpa (negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Inoltre, alcuni reati dolosi non espressamente richiamati dall'art. 25-undecies rappresentano, sovente, una progressione offensiva dei reati di pericolo astratto espressamente previsti (es. disastro ambientale ex art. 434 c.p., rispetto a quello di discarica abusiva; danneggiamento idrico ex art. 635 c.p. rispetto a quello di scarico idrico oltre i limiti tabellari, ecc.). Pertanto, in linea con la politica della Società volta ad assicurare la massima protezione ambientale, le misure previste nella presente Parte Speciale, poste a presidio delle specifiche aree a rischio di commissione dei reati menzionati nell'art. 25-undecies, sono idonee a prevenire anche fattispecie lesive più gravi non inserite nel catalogo dei reati-presupposto.

## **2.2. Reati astrattamente ipotizzabili**

Si elencano di seguito i possibili reati configurabili con riferimento alle attività sensibili individuate nella presente area a rischio:

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2, 3, 5, 11 e 13 dell'art. 137 del D.Lgs. 152/2006);
- Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti (comma 1, lettere "a" e "b", 3, 4, 5 e 6 dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (comma 1 e 2 dell'art. 257 del D.Lgs. 152/2006);
- Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (comma 4 dell'art. 258 del D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti compresa loro tracciabilità (comma 1 dell'art. 259 e comma 1, 2 e dell'art. 452-*quaterdecies* del codice penale);
- Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (comma 5 dell'art. 279 del D.Lgs. 152/2006);
- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3-bis comma 1)

## **2.3. Esempi di possibili modalità di realizzazione del reato e relative finalità**

A titolo esemplificativo, con riferimento ai reati ambientali, si ipotizzano i seguenti comportamenti illeciti:

- Affidare il servizio di gestione dei rifiuti (es. trasportatori, intermediari e smaltitori) a fornitori privi delle idonee autorizzazioni all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, allo scopo di ottenere un risparmio di spesa a favore dell'impresa;
- Violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi;
- Svolgimento attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Violazione delle norme relative alla tracciabilità dei rifiuti;
- Omettere le attività manutentive ordinarie necessarie alla prevenzione dei reati ambientali previsti dal Decreto, ovvero alterare il funzionamento degli impianti in modo da aumentare il rischio di commissione dei reati ambientali (es. sfioramento dei limiti tabellari previsti per le autorizzazioni/prescrizioni sulle concentrazioni dello scarico);
- Inserire false indicazioni in un certificato di analisi dei rifiuti in merito alla natura, composizione o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- Impiego e/o errato smaltimento di sostanze lesive dell'ozono stratosferico derivanti da impianti di condizionamento;
- Scarico di acque reflue in assenza di autorizzazione;
- Reimpiego della terra e rocce da scavo in assenza di loro caratterizzazione;
- Manutenzione di impianti ricadenti in aree sensibili senza preventiva autorizzazione;
- Mancato rispetto delle prescrizioni presenti nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e allo scarico;
- Mancata comunicazione alle Autorità competenti in caso di inquinamento di suolo, aria e acqua;

- Gestione delle emergenze e omessa comunicazione dell'avvenuta contaminazione ai sensi dell'art. 242 del TUA;
- Omessa bonifica.

### 3. Aree/funzioni sensibili e protocolli

#### 3.1. Funzioni aziendali coinvolte

Le funzioni aziendali della Società coinvolte nell'attività di gestione degli adempimenti in materia ambientale fanno riferimento al documento "Organizzazione per l'ambiente e note esplicative" e all'organigramma per l'ambientale. I ruoli con compiti e responsabilità ambientali sono di seguito elencati:

- Datore di Lavoro ambientale (c.d. DLA)
- Delegati di funzioni ambientali (c.d. DFA- Dirigenti Ambientali);
- Responsabile Servizio Sistema Ambientale (c.d. RSSA);
- Coordinatori Ambientali (c.d. CA);
- Preposti Ambientali (c.d. PA);
- Addetti alla gestione dei rifiuti (c.d. AGR).

#### 3.2. Attività sensibili

Le attività sensibili individuabili nell'area a rischio in oggetto sono le seguenti:

- Richiesta autorizzazioni per interventi all'interno di siti protetti;
- Esecuzione lavori all'interno di siti protetti;
- Richiesta autorizzazione per eventuali emissioni in atmosfera soggette e loro monitoraggio (es. utilizzo di reagenti o sostanze cancerogene per analisi e titolazioni di laboratorio);
- Gestione delle autorizzazioni agli scarichi idrici sia degli impianti di produzione e adduzione sia delle unità operative;
- Corretta gestione dei rifiuti, dalla loro produzione fino allo smaltimento;
- Compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR);
- Gestione specifica per gli impianti ricadenti nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000 (SIC - ZPS);
- Campionamento e analisi di acque potabili, reflue, fanghi e suolo;
- Potabilizzazione delle acque;
- Gestione degli impianti di climatizzazione;
- Applicazione delle procedure e delle istruzioni operative ambientali.

#### 3.3. Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi, la Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi e di controllo.

Tutte le funzioni coinvolte in tali attività sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti, le prescrizioni previste dal D.Lgs. 231/01, nonché quanto previsto dal Modello 231, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento e dalle procedure aziendali. In particolare, la Società ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale, conforme alla norma UNI EN ISO 14001, nell'ultima edizione applicabile, che rappresenta un modello di organizzazione per la gestione e tutela dell'ambiente con dettagliata individuazione di compiti e responsabilità.

Le responsabilità sono definite nel sistema di deleghe in essere in azienda e nelle procedure operative. L'organizzazione assicura un flusso continuo di informazione e formazione sui compiti specifici svolti all'interno della Società da ciascun collaboratore coinvolto.

A supporto di tale Sistema di Gestione sono state prodotte una serie di procedure ed istruzioni operative consultabili nell'intranet aziendali. In aggiunta, è disponibile il Documento di Analisi Ambientale in cui sono identificati gli aspetti/impatti ambientali associati alle attività svolte presso ciascun impianto e le responsabilità connesse alla loro gestione.

Di seguito sono riportati i controlli chiave implementati dalla Società, con riferimento a ciascuna attività sensibile, per fronteggiare i rischi rilevati in ambito di tutela ambientale:

### **3.3.1. Gestione scarichi**

Il quadro di riferimento per la caratterizzazione delle differenti tipologie di scarichi idrici presenti in Romagna Acque è riportato nel relativo paragrafo del documento "Analisi Ambientale" a cui si rimanda.

| <b>Azione di tutela</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Documento di Riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definire formale attribuzione di responsabilità.                                                                                                                                                                                                                                                                               | PG-AMBI-04 Gestione autorizzazioni ambientali e prescrizioni;<br><br>PO-AMBI-08 Gestione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);<br><br>Sistema di deleghe ambientali attribuite;<br><br>Organizzazione per l'Ambiente e Note esplicative;<br><br>Organigramma per l'Ambiente.      |
| Coordinare il controllo delle acque reflue al fine di fornire uno stato aggiornato della situazione per garantire il pieno rispetto delle norme di legge vigenti.                                                                                                                                                              | Scadenzario controlli per singolo impianto con indicazione delle tipologie e delle relative frequenze                                                                                                                                                                              |
| Gestione delle acque reflue: censimento degli scarichi indicando il numero, la dislocazione dei punti di scarico e della tipologia del singolo scarico (tipo di inquinamento, concentrazione, quantità); la tipologia dei corpi idrici ricettori e bilancio delle acque di superficie (volumi, flussi, qualità, destinazione); | Lay-out idrici e relazione tecnica dettaglianti la situazione a monte di ogni scarico (suddivisione per impianto) e tipologia di recettore a valle, certificato di analisi per singolo scarico autorizzato per la verifica del rispetto dei parametri autorizzati.                 |
| Gestire piani e procedure per la prevenzione e per le contromisure relative a spandimenti ed infiltrazioni di liquidi, incluse eventuali bonifiche.                                                                                                                                                                            | PG-AMBI-04 Gestione autorizzazioni ambientali e prescrizioni;<br><br>PO-AMBI-08 Gestione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);<br><br>PG-AMBI-03 Gestione Emergenze Ambientali;<br><br>PO AMBI- 10 Gestione del contenimento degli spandimenti accidentali di liquidi inquinanti; |

| Azione di tutela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Documento di Riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IO-AMBI-08 Gestione del contenimento degli sversamenti accidentale di acido solforico in caso di rottura di batterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>In sede di progettazione di nuovi impianti, modifiche e/o manutenzioni migliorative, prendere ogni opportuno provvedimento atto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eliminare le perdite di prodotti e reflui che possano inquinare le acque di superficie e le falde acquifere;</li> <li>• ridurre i consumi idrici attuando le migliori tecniche disponibili ed economicamente sostenibili.</li> <li>• tutelare le specie vegetali e animali selvatiche protette eventualmente presenti e degli habitat protetti, in particolare laddove la nuova opera o il nuovo impianto sorga in prossimità di aree naturali.</li> </ul> | Documentazione progettuale (redatta sia per nuove infrastrutture, impianti, ecc. sia per riqualificazioni o manutenzioni migliorative) in cui si evidenzia la valutazione della conformità agli aspetti ambientali.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Assoggettare le acque inquinate ad opportuni trattamenti prima dello scarico e valutare l'applicabilità all'iter autorizzativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Documentazione progettuale per nuove infrastrutture, impianti, ecc. per garantire il corretto iter autorizzativo con valutazione e definizione delle necessarie esigenze di trattamento per garantire i livelli attesi allo scarico                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Definire la griglia dei controlli riportando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i punti di prelievo dei campioni;</li> <li>• le modalità e la frequenza di prelievo dei campioni;</li> <li>• le misure da effettuare.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Scadenario controlli per singolo impianto con indicazione delle tipologie e delle relative frequenze;</p> <p>Lay-out idrici dettaglianti i punti di prelievo\campionamento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verificare il regolare stato autorizzativo nonché il mantenimento del corretto funzionamento degli scarichi di acque reflue industriali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>PG-AMBI-04 Gestione autorizzazioni ambientali e prescrizioni;</p> <p>PO-AMBI-08 Gestione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);</p> <p>PG-QUAL-03 Verifiche ispettive interne;</p> <p>Programma Audit interni e relativi report;</p> <p>Scadenario controlli per singolo impianto con indicazione delle tipologie e delle relative frequenze;</p> <p>Azioni Correttive scaturite dalla presa in carico degli eventuali rilievi scaturiti in fase di audit interno.</p> |
| Verificare la corretta gestione degli scarichi di acque reflue industriali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Individuare situazioni di non conformità, identificando e implementando opportune azioni correttive (AC) in ottica di miglioramento continuo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 3.3.2. Gestione dei rifiuti

Come previsto dalla Procedura “Gestione dei rifiuti” e dalle eventuali istruzioni operative della Società ad essa collegate, la Società ha adottato i seguenti presidi di controllo al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti:

| Azione di tutela                                                                                                                                                                                                                           | Documento di Riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificare la formale attribuzione di responsabilità                                                                                                                                                                                       | PG-AMBI-01 Gestione dei rifiuti;<br><br>Sistema di deleghe ambientali attribuite;<br><br>Organizzazione per l'Ambiente e Note esplicative;<br><br>Organigramma per l'Ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definire le modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (ad es.: modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità) | PG-AMBI-01 Gestione dei rifiuti;<br><br>PO-AMBI- 01 Gestione ordinaria dei rifiuti;<br><br>PO-AMBI-02 Gestione rifiuti derivanti di manutenzione delle infrastrutture a rete e terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti;<br><br>PO-AMBI-03 Gestione delle terre e rocce da scavo derivanti da interventi in cantiere non soggetti a VIA;<br><br>PO-AMBI-04 Gestione delle terre e rocce da scavo derivanti da attività da micro-interventi di manutenzione;<br><br>PO-AMBI-05 Gestione delle terre e rocce da scavo derivanti da interventi di manutenzione riutilizzati extra situ come sottoprodotti;<br><br>PO-AMBI-06 Gestione dei rifiuti abbandonati da terzi su aree aziendali;<br><br>PO-AMBI-07 Gestione dei rifiuti sanitari pericolosi prodotti dai laboratori;<br><br>PG-AMBI-04 Gestione autorizzazioni ambientali e prescrizioni;<br><br>Corretta ed esaustiva compilazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>Registri di Carico scarico IO AMBI 01</li> </ul> Linee guida alla compilazione registro carico e scarico; |

| Azione di tutela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Documento di Riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulari identificazioni rifiuti IO AMBI 02 Linee guida alla compilazione FIR;</li> <li>• Certificati di classificazione e caratterizzazione rifiuti IO AMBI 05 Caratterizzazione chimico-fisiche dei terreni e accertamento della qualità ambientale;</li> <li>• MUD IO AMBI 07 Linee guida alla compilazione del MUD.</li> </ul>                                                                                                           |
| <p>Assicurare e garantire la tracciabilità dei rifiuti nel rispetto della normativa di settore e delle procedure aziendali in essere</p> <p>Assicurare che le informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti siano rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta</p>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registri di Carico scarico IO AMBI 01 Linee guida alla compilazione registro carico e scarico;</li> <li>• Formulari identificazioni rifiuti IO AMBI 02 Linee guida alla compilazione FIR;</li> <li>• Certificati di classificazione e caratterizzazione rifiuti IO AMBI 05 Caratterizzazione chimico-fisiche dei terreni e accertamento della qualità ambientale;</li> <li>• MUD IO AMBI 07 Linee guida alla compilazione del MUD.</li> </ul> |
| <p>Garantire la tracciabilità delle singole attività (documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione / formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di archiviazione) e assicurare la disponibilità della documentazione pertinente (es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento)</p> | <p>PG-AMBI-01 Gestione dei rifiuti</p> <p>Rilascio dei certificati di classificazione e caratterizzazione dei rifiuti con chiara indicazione di chi ha fornito informazioni e di chi ha attribuito la codifica CER e relative eventuali indicazioni di pericolo.</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Erogare opportuna attività di formazione ed informazione a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Qualifica del personale direttamente coinvolto nella gestione secondo job description specifiche con livelli di competenza minimi individuate nel documento "Organizzazione ambientale e note esplicative" e nell'Organigramma per l'Ambiente.</p> <p>Presenza di figure specializzate esterne per aspetti di indirizzo e supporto (ad es classificazione e caratterizzazione dei rifiuti) oltre che legale ed operativo.</p>                                                       |

| Azione di tutela                                                                                                                                                                            | Documento di Riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erogare opportuna attività di formazione ed informazione a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della tracciabilità dei rifiuti                                                        | Qualifica del personale direttamente coinvolto nella gestione secondo job description specifiche con livelli di competenza minimi individuate nel documento “Organizzazione ambientale e note esplicative” e nell’Organigramma per l’Ambiente.<br>Presenza di figure specializzate esterne per aspetti di indirizzo e supporto, oltre che legale ed operativo.                                                                                                               |
| Svolgere opportune attività formative volte ad affrontare eventuali situazioni di emergenza, anche al personale di imprese terze                                                            | PG-AMBI-03 Gestione Emergenze Ambientali;<br><br>PO-AMBI-10 Gestione del contenimento degli sversamenti accidentali di liquidi inquinanti;<br><br>IO-AMBI-08 Gestione del contenimento degli sversamenti accidentale di acido solforico in caso di rottura di batterie;<br><br>Piano simulazione emergenze ambientali e attività di simulazione degli scenari incidentali che contemplano la presenza di tutto il personale direttamente coinvolto nella gestione operativa. |
| Prevedere monitoraggi periodici riguardanti la corretta gestione, anche amministrativa, dei rifiuti (es. tenuta registri rifiuti, compilazione del MUD e pagamento della tassa sui rifiuti) | PG-QUAL-03 Verifiche ispettive interne Programma Audit interni e relativi report;<br><br>Azioni Correttive scaturite dalla presa in carico degli eventuali rilievi scaturiti in fase di audit interno;                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Individuare situazioni di non conformità, identificare ed implementare opportune azioni correttive (AC) in ottica di miglioramento continuo                                                 | Si rappresenta che eventuali azioni correttive afferenti la certificazione 9001 non attengono alla valutazione ambientale richiesta dalla disciplina 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Predisporre, con cadenza annuale, una mappa dei rifiuti che riassume le quantità, la classificazione, lo stato fisico e la destinazione dei rifiuti prodotti                                | PG-AMBI-01 – Gestione Rifiuti;<br>Elenco rifiuti e codici CER all’interno del gestionale aziendale;<br><br>IO-AMBI- 07 Linee guida alla compilazione del MUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Azione di tutela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Documento di Riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Individuare, valutare e controllare il rispetto delle norme di legge dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ luoghi di produzione dei rifiuti, relativi tipi e volumi per ogni luogo;</li> <li>○ verifica e raccolta delle autorizzazioni concesse dalle autorità ai trasportatori ed ai destinatari dei rifiuti.</li> <li>○ i pericoli relativi ai rifiuti, alla loro manipolazione ed al loro trasporto, per la salute e per l'ambiente (a breve e a lungo termine);</li> <li>○ i trasporti e le cessioni a terzi;</li> <li>○ destinazione dei rifiuti;</li> <li>○ tempo massimo ammesso per il deposito temporaneo;</li> <li>○ la registrazione nel registro di carico e scarico.</li> </ul> | <p>PG-QUAL-03 Verifiche ispettive interne;<br/>         Archivio ambientale contenente riferimenti e valutazioni delle autorizzazioni in capo ad ogni soggetto che entra nella catena di gestione dei rifiuti prodotti dall'Azienda.<br/>         Programma Audit interni e relativi report.<br/>         Azioni Correttive scaturite dalla presa in carico degli eventuali rilievi scaturiti in fase di audit interno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Con riferimento ai trasporti e cessioni a terzi di rifiuti, porre in essere le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ selezionare trasportatori e infrastrutture esterne in possesso delle autorizzazioni di legge e tecnicamente idonei e conseguentemente verificarne l'idoneità;</li> <li>○ trasmettere ai terzi le informazioni necessarie per il rispetto delle leggi e delle norme aziendali e per la prevenzione dei rischi;</li> <li>○ verificare la formale accettazione e la sottoscrizione da parte dei terzi delle modalità operative da rispettare;</li> <li>○ verificare la corretta compilazione e gestione del formulario di identificazione dei rifiuti;</li> </ul>              | <p>Archivio ambientale (gestionale rifiuti) contenente riferimenti e valutazioni delle autorizzazioni in capo ad ogni soggetto che entra nella catena di gestione dei rifiuti prodotti dall'Azienda.<br/>         Gestione diretta e controlli da parte di personale interno con specifica qualifica di tutti i soggetti deputati alla gestione del rifiuto.<br/>         Sottoscrizione, in fase di affidamento, da parte dei terzi di eventuali specifiche indicazioni comportamentali oltre che per tematiche di sicurezza anche per aspetti ambientali<br/>         Programma Audit interni e relativi report.<br/>         Azioni Correttive scaturite dalla presa in carico degli eventuali rilievi scaturiti in fase di audit interno.</p> |

### 3.3.3. Emissioni in atmosfera

Il quadro di riferimento per la caratterizzazione delle differenti tipologie di emissioni in atmosfera presenti in Romagna Acque è riportata nel relativo paragrafo del documento “Analisi Ambientale” a cui si rimanda.

| Azione di tutela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Documento di Riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definire formale attribuzione di responsabilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Organizzazione per l'Ambiente e Note esplicative;<br>Organigramma per l'Ambiente.;<br>PG-AMBI-04 Gestione autorizzazioni ambientali e prescrizioni<br>PO-AMBI-08 Gestione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)<br>Sistema di deleghe ambientali attribuite                                 |
| Eseguire i controlli sulle emissioni in atmosfera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PG-AMBI-04 Gestione autorizzazioni ambientali e prescrizioni;<br>PO-AMBI-08 Gestione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)<br>Rapporti di Prova su eventuali emissioni controllate, scadenziario per controlli singoli impianto con indicazione delle tipologie e delle relative frequenze. |
| Verificare la tracciabilità delle verifiche svolte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mantenere aggiornata un elenco delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera riportante: <ul style="list-style-type: none"> <li>ove disponibili, i punti di emissione, la loro collocazione, la natura delle sostanze emesse e la loro tossicità;</li> <li>sommario delle leggi e relativi regolamenti, prescrizioni e standard aziendali.</li> </ul> | Ove applicabile è presente Lay-out Emissioni e relazione tecnica che descrive tipologia, caratteristiche, frequenze ed obblighi di controllo oltre ai limiti imposti per ogni punto di emissione con correlazione diretta ai dati estrapolati dai Rapporti di Prova.                        |
| Individuare il tipo di controllo da svolgere, la funzione responsabile del controllo o della sorveglianza, la scadenza e periodicità del controllo o della sorveglianza, etc.;                                                                                                                                                                           | PG-AMBI-04 Gestione autorizzazioni ambientali e prescrizioni<br>PO-AMBI-08 Gestione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)<br>Scadenziario                                                                                                                                                   |
| Contenere a livelli normali le emissioni di gas di combustione emessi dai veicoli della Società durante il loro uso e dagli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti di lavoro;                                                                                                                                                            | Scadenzari per manutenzioni programmate e revisioni (PMeC)<br>Preferibili combustibili a basse emissioni quali propulsioni elettriche, ibride ed a gas naturale.                                                                                                                            |
| Archiviare le registrazioni previste dalle autorizzazioni (es. analisi periodiche) nel registro vidimato;                                                                                                                                                                                                                                                | Archivio Ambientale contenente autorizzazioni, relazioni tecniche per l'ottenimento delle stesse e rapporti di prova, registro vidimato.                                                                                                                                                    |
| Verificare il mantenimento e l'archiviazione dell'autorizzazione alle emissioni;                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Azione di tutela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Documento di Riferimento                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individuare situazioni di non conformità, identificare ed implementare opportune azioni correttive (AC) in ottica di miglioramento continuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PG-QUAL-03 Verifiche ispettive interne; Programma Audit interni e relativi report. Azioni Correttive scaturite dalla presa in carico degli eventuali rilievi scaturiti in fase di audit interno.                                       |
| In sede di progettazione di nuovi impianti, modifiche e/o manutenzioni migliorative, prendere ogni opportuno provvedimento atto a: <ul style="list-style-type: none"> <li>eliminare le perdite di prodotti ed emissioni che possano inquinare l'atmosfera;</li> <li>ridurre le emissioni inquinanti attuando le migliori tecniche disponibili ed economicamente sostenibili.</li> <li>tutelare le specie vegetali e animali selvatiche protette eventualmente presenti e degli habitat protetti, in particolare laddove la nuova opera o il nuovo impianto sorga in prossimità di aree naturali.</li> </ul> | Documentazione progettuale (redatta sia per nuove infrastrutture, impianti, ecc. sia per riqualificazioni o manutenzioni migliorative) in cui si evidenzia la valutazione della conformità agli aspetti ambientali.                    |
| Assoggettare le emissioni in atmosfera ad opportuni trattamenti prima dell'immissione e valutare l'applicabilità all'iter autorizzativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Documentazione progettuale per nuove infrastrutture, impianti, ecc. per garantire il corretto iter autorizzativo con valutazione e definizione delle necessarie esigenze di trattamento per garantire i livelli attesi alle emissioni. |

### 3.3.4. *Dismissione / smantellamento e acquisto di impianti, siti aziendali e bonifiche*

| Azione di tutela                                                                                                                                                                                                                                                                  | Documento di Riferimento                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In occasione di attività di dismissione, smantellamento, acquisizione, ecc. di impianti o parti di impianto, valutare i rischi connessi all'ambiente, a seguito delle operazioni di smontaggio, vendita dei materiali, smaltimento di rifiuti, acquisizione di aree/impianti ecc. | Piani di Bonifica idoneamente predisposti, anche con l'ausilio di esperti qualificati, e riesaminati dai responsabili interni coinvolti.<br>Autorizzazioni ed approvazioni da parte degli Enti competenti prima dell'avvio di ogni attività. |
| Attivare le comunicazioni verso gli Enti competenti e presentare i piani di bonifica in conformità alle disposizioni normative vigenti                                                                                                                                            | Piani di dismissione.<br>Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti.                                                                                                                                                                    |

| Azione di tutela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Documento di Riferimento                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>In occasione di operazioni ad elevato impatto, pianificare formalmente le medesime prevedendo, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ tutte le ottemperanze derivanti dalla legge, disposizioni aziendali e tutte le verifiche che devono essere effettuate;</li> <li>○ Preventivi di costo e meccanismi di rendicontazione;</li> <li>○ Registrazione di tutte le azioni svolte, delle verifiche effettuate e dei risultati conseguiti;</li> <li>○ Archiviazione della documentazione congiuntamente alle richieste di permessi, ai permessi rilasciati dalle autorità competenti, ecc.</li> </ul> | <p>Rapporti di Prova.<br/>Archivio Ambientale contenente piani, autorizzazioni, relazioni tecniche e rapporti di prova.</p> |

### 3.3.5. Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnico-ambientali

| Azione di tutela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Documento di Riferimento                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Definire ruoli e responsabilità per assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata (secondo tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti) su attrezzature, impianti ed eventuali altri presidi posti a tutela dell'ambiente</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p>Piani di manutenzione programmata indicanti le responsabilità d'esecuzione;<br/>Scadenzari di manutenzione programmata;<br/>Libretti di uso e manutenzione di impianti, macchine ed attrezzature redatti dai relativi fabbricanti.</p> |
| <p>Verificare i dispositivi e i presidi a tutela dell'ambiente all'interno del piano di manutenzione periodica ordinaria e straordinaria (coerente con i tempi e le modalità definite dalle case costruttrici);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Prevedere, qualora applicabili, modalità di esecuzione di controlli in relazione ai requisiti ambientali pertinenti (es. sulla base di documentazione tecnica facente parte dei capitolati di gara), alla conformità delle attrezzature, macchinari ed impianti alla normativa vigente (es. marcatura CE, valore di efficienza energetica, dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.) e le opportune verifiche delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio degli stessi</p> | <p>Protocolli di accettazione di impianti, macchinari ed attrezzatura approvvigionati da terzi con relativi compiti e responsabilità.<br/>Registrazioni delle attività di accettazione svolte dai relativi responsabili.</p>              |

### 3.3.6. Emergenze ambientali

| Azione di tutela                                                                                                                                                                                                                                                  | Documento di Riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individuare le situazioni di emergenza ambientali                                                                                                                                                                                                                 | PG-AMBI-03 Gestione Emergenze Ambientali;<br>All-AMBI-01 Elenco squadra emergenza ambientale Forlì;<br>All-AMBI-02 Elenco squadra emergenza ambientale Capaccio;<br>All-AMBI-03 Elenco squadra emergenza ambientale Rimini;<br>All-AMBI-04 Elenco squadra emergenza ambientale Ridracoli;<br>All-AMBI-05 Elenco squadra emergenza ambientale Standiana;<br>All-AMBI-06 Elenco squadra emergenza ambientale Bassette;<br>PO-AMBI-10 Gestione del contenimento degli sversamenti accidentali di liquidi inquinanti<br>IO-AMBI-08 Gestione del contenimento degli sversamenti accidentale di acido solforico in caso di rottura di batterie |
| Definire le modalità operative, le responsabilità di intervento, le eventuali comunicazioni esterne/interne da effettuare e assicurare la corretta formazione degli interessati, con particolare riferimento allo sversamento accidentale di reagenti di processo | Sulla base degli eventi accaduti i responsabili provvedono a valutare l'esigenza di provvedere ad eventuali comunicazioni esterne ad Enti di controllo in riferimento alla competenza territoriale previa consultazione con la Direzione. Piani di formazione e prove pratiche per gli addetti formalmente incaricati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 3.3.7. Gestione dei fornitori e degli appaltatori

| Azione di tutela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Documento di Riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definire requisiti tecnico – professionali, criteri e modalità per la qualificazione dei fornitori per la gestione dei rifiuti (es. trasportatori, smaltitori, soggetti che esercitano l'attività di recupero, etc.) al fine di garantire che gli stessi operino nel rispetto delle normative ambientali vigenti e siano in possesso delle opportune autorizzazioni all'esercizio delle attività svolte | Documentazione redatta in fase di affidamento/gara (es. Capitolato speciale di appalto);<br>PO-QUAL-01 Gestione dei flussi documentali della comunicazioni e smistamento della corrisponde PG-AMBI-01 Gestione dei rifiuti;<br>PG-AMBI-05 Gestione fornitori ambiente ed energia critici                                                                                                                                                     |
| Definire requisiti tecnico – professionali, criteri e modalità per la selezione e scelta dei consulenti tecnici (es. Chimici, Biologi, Periti chimici) e dei laboratori esterni utilizzati per le verifiche sui parametri e limiti ambientali definiti per legge (es. utilizzo di laboratori accreditati)                                                                                               | Documentazione redatta in fase di affidamento/gara<br>PG-QUAL-03 Verifiche ispettive interne;<br>Archivio ambientale contenente riferimenti e valutazioni delle autorizzazioni in capo ad ogni soggetto che entra nella catena di gestione dei rifiuti prodotti dall'Azienda.<br>Programma Audit interni e relativi report.<br>Azioni Correttive scaturite dalla presa in carico degli eventuali rilievi scaturiti in fase di audit interno. |
| Trasmettere la documentazione generale, curare l'aggiornamento e l'archiviazione della documentazione in conformità a quanto previsto dalle procedure e disposizioni aziendali regolante l'affidamento della fornitura.                                                                                                                                                                                 | PG-AMBI-05 Gestione fornitori ambiente ed energia critici<br>All'interno della procedura generale di gestione degli acquisti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Comunicare le procedure operative aziendali alle ditte terze che operano all'interno dei siti di Romagna Acque e verificare il rispetto delle norme e procedure da parte delle medesime nonché controllare il regolare svolgimento della fornitura in conformità alle disposizioni contrattuali;                                                                                                        | PG-AMBI-05 Gestione fornitori ambiente ed energia critici<br>PG-QUAL-03 Verifiche ispettive interne<br>Piano Audit interni e relativi report.<br>Azioni Correttive scaturite dalla presa in carico degli eventuali rilievi scaturiti in fase di audit interno.<br>Documentazione di gara e contrattuale alla base del processo di affidamento                                                                                                |
| Effettuare periodiche attività di <i>audit</i> sui fornitori individuati come critici (es. mediante campionamenti e analisi di riscontro, verifiche sulle autorizzazioni al trasporto, etc.);                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prevedere clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili, delle procedure previste e dei principi etici definiti dalla Società in materia ambientale.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### **3.3.8. Gestione delle attività sensibili in aree protette**

Nel caso in cui le attività sensibili sopra descritte siano eseguite all'interno di aree naturali protette, dovranno essere svolte con maggiore cura ed attenzione per garantire un'elevata salvaguardia dell'ambiente.

A causa dei continui aggiornamenti dell'elenco delle aree sensibili è necessario richiedere al Servizio Patrimonio, preventivamente ad una qualsiasi attività manutentiva, una verifica che esamini se l'area oggetto di manutenzione straordinaria/lavoro è stata inclusa nell'elenco suddetto. In caso positivo, è necessario contattare l'Ente territoriale di competenza per richiedere preventivamente un parere circa le misure da adottare in difesa dell'ambiente.

4. *Report specifico dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*

| Area a rischio                                          | Flussi informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Periodicità       | Key Officer                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestione degli adempimenti in materia ambientale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                          |
| <b>Gestione degli adempimenti in materia ambientale</b> | <b>Report aventi ad oggetto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– elenco e descrizione delle criticità riscontrate e delle verifiche svolte in occasione delle attività di monitoraggio ambientale, condotte sia direttamente che tramite tecnici esterni;</li> <li>– trasmissione dei risultati delle verifiche periodiche degli enti certificatori in materia di sistemi ambientali, con relazione sui provvedimenti assunti a fronte delle non conformità e irregolarità segnalate.</li> <li>– trasmissione dei risultati dei controlli effettuati da organi esterni;</li> <li>– verbali di simulazione emergenze ambientali.</li> </ul> | <b>Semestrale</b> | <b>Responsabile della Funzione “Sostenibilità, Energy Management, Coordinamento enti regolatori SII”</b> |
| <b>Informazioni non ordinarie</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                          |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Generale</b></p> | <p><b>Report aventi ad oggetto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– incidenti / emergenze, cause e relativi interventi in risposta.</li> <li>– eventuali non conformità e rimedi assunti rispetto a prassi e procedure aziendali;</li> <li>– eventuali non conformità e rimedi assunti rispetto alle disposizioni del codice etico e del codice di comportamento;</li> <li>– eventuali non conformità e rimedi assunti rispetto al D.Lgs. n. 231/2001 e al Modello adottato;</li> <li>– eventuali deroghe alle procedure di processo decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, motivazioni e risultati relativi.</li> <li>– autorizzazioni Ambientali e relative istanze di rinnovo o modifica.</li> </ul> | <p><b>Al riscontro della non conformità</b></p> | <p><b>Tutte le funzioni aziendali coinvolte nel presente protocollo</b></p> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|